



Decreto 15 luglio 1996 n.98 (pubblicato il 16 luglio 1996)

Modifica art. 6 del Decreto 24 febbraio 1994 n.17 (Dimensioni massime veicoli) che modifica l'art.15 della Legge 20 settembre 1985 n.108.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art.6 del Decreto 24 febbraio 1994 n. 17 che modifica l'art.15 della Legge 20 settembre 1985 n.108;

Vista la delibera del Congresso di Stato n. 20 del 15 luglio 1996;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. Unico

L'art.15 della Legge 20 settembre 1985 n.108, già modificato dell'art.6 del Decreto 24 febbraio 1994 n.17, è così modificato:

"Dimensioni massime dei veicoli

Tutti i veicoli, per poter circolare su strada, aree pubbliche o comunque aperte al pubblico, non possono superare le seguenti dimensioni:

- 1) larghezza, esclusi i retrovisori, di metri 2,55 aumentati a metri 2,60 per i veicoli adibiti al trasporto di merci in regime di temperatura controllata e rispondenti alle prescrizioni tecniche internazionali per le suddette categorie di veicoli (norme A.T.P.);
- 2) altezza di metri 4,00 che può raggiungere i metri 4,30 negli autobus, e negli autosnodati, autoarticolati e autotreni adibiti al trasporto di persone;
- 3) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di:
 - a) metri 12,00 per i veicoli isolati a due o più assi, esclusi i semirimorchi;
 - b) metri 16,50 per gli autoarticolati e gli autosnodati a condizione che l'avanzamento massimo dell'asse della ralla rispetto alla parte posteriore del semirimorchio non superi i 12 metri e che il raggio massimo di ingombro anteriore del semirimorchio non superi i 2,04 metri. E' demandato al conducente l'obbligo di verificare la rispondenza delle superiori condizioni tecniche;
 - c) metri 18 per gli autosnodati adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone;

d) metri 18,75 per gli autotreni.

Fanno eccezione le caravans che devono avere la carrozzeria con le seguenti dimensioni massime:

- 1) lunghezza di metri 6,50 se ad un asse; metri 8 se a due assi;
- 2) larghezza di metri 2,30;
- 3) altezza da terra non superiore a 1,8 volte la larghezza della carreggiata.

La lunghezza massima delle autocaravans non può eccedere, per il veicolo isolato a due o piu' assi, gli 8,00 metri".

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 luglio 1996/1695 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari